



CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Art. 465 c.p.c.

Giudice d'appello

Rubrica del testo originario: le versioni successive pubblicate su Normattiva non la riportano.

L'appello contro le sentenze pronunciate nelle controversie previste nell'articolo 459 si propone alla sezione della corte d'appello che funziona come magistratura del lavoro, composta nel modo indicato nell'articolo 450.

Si applica la disposizione dell'articolo 453.

Versione in vigore dal 28 ottobre 1940 secondo Normattiva, non più in vigore dal 12 dicembre 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice di procedura civile
Estremi	Regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443
Libro	Secondo — Del processo di cognizione
Titolo	IV — Norme per le controversie in materia di lavoro
Capo	II — Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1940

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-di-procedura-civile/art-465-giudice-d-appello/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it